



COMUNE DI USSITA

Provincia di Macerata

**Piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate
ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 175/2016.**

Anno 2019

1. Premessa

1.1. Il quadro normativo

L'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica stabilisce che, con proprio provvedimento, le amministrazioni pubbliche e, quindi, anche gli enti locali, sono tenute a effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette.

Più in dettaglio, con tali piani di razionalizzazione, a norma del medesimo articolo 20 comma 2, le amministrazioni pubbliche rilevano:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Il riportato articolo 4 del Testo Unico delle società partecipate, ed in particolare il comma 2, fissa il perimetro delle attività per le quali è possibile costituire società pubbliche o mantenere la quota di partecipazione in esse.

L'analisi di cui all'articolo 20 deve riguardare le società partecipate direttamente, cioè quelle in cui gli enti dispongono della titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi e dovrà estendersi altresì alle società detenute da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica («partecipazioni indirette»).

Le amministrazioni tenute alla comunicazione dei piani di razionalizzazione periodica sono quelle indicate nell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale.

In particolare, l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, stabilisce che: *“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”*.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del Testo Unico delle società partecipate, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto). Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari.

Per completezza si precisa, inoltre, che la nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

Vi infine riportato, per completezza dell'argomento, che la disposizione normativa contenuta nella legge di bilancio 2019 (in corso di approvazione) così dispone:

art. 1, comma 403, del maxi emendamento in corso di approvazione

403. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente:

«5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.

L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione».

1.2 Piano di revisione straordinaria dell'anno 2017

Con deliberazioni del Commissario Straordinario, dott. Mauro Passerotti, assunte con i poteri del Consiglio Comunale, rispettivamente n. 1 del 4.10.2017 e n. 12 del 8.11.2017, si è proceduto, ex articolo 24 del medesimo decreto legislativo n. 175/2016, alla revisione straordinaria delle società partecipate. Per espresso disposto dell'articolo 24, tale provvedimento ha costituito un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato nell'anno 2015 ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi 611 e 612, con atto del Consiglio Comunale n. 3 del 29 aprile 2015.

1.3 Piano di razionalizzazione periodica dell'anno 2018

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 28.12.2018, è stato adottato in via di urgenza il piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate del Comune di Ussita ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 70/2016. Tale piano è stato approvato in via definitiva dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del 13.02.2019.

2. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Ussita partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Società Sibillini S.r.l. con una quota del 50,49%;
2. Società Cosmari S.r.l. con una quota dello 0,17%;
3. Società Task Srl con una quota del 0,02%;
4. Società Contram S.p.A. con una quota dello 0,89%;
5. Società Contram Reti S.p.A. con una quota dello 0,89%;
6. Società Unidra S.c. a r.l. con una quota del 2,17%;
7. Società Valli Varanensi con una quota del 3,70%, in liquidazione.

Si riporta altresì che il Comune di Ussita fa parte dell’Autorità d’Ambito ATO n. 3 Marche Centro-Macerata, con una quota di partecipazione dello 0,85%. Trattasi di una partecipazione obbligatoria, discendente da adempimenti normativi.

Si fa infine presente, per completezza, che il Comune di Ussita, con delibera del Consiglio comunale n. 23 del 27.09.2007, aveva autorizzato l’acquisto di quote della Società provinciale per l’Energia “Enrico Mattei”, fino ad un valore massimo di euro 500,00. Tale società tuttavia è stata messa in liquidazione a dicembre 2011 e cancellata il 28.02.2012.

3. Piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate 2019

3.1 Introduzione

Nella presente sezione, distintamente per ogni società partecipata dall’ente, dopo una breve illustrazione della società stessa, vengono illustrate le misure adottate fino ad oggi, anche alla luce di quanto già stabilito con il piano operativo di razionalizzazione dell’anno 2015, del piano di revisione straordinaria dell’anno 2017 e del piano di revisione periodica dell’anno 2018.

3.2 Sibillini s.r.l.

La società Sibillini S.r.l., avente sede legale in Camerino (MC), Via Le Mosse, n. 19, P.I. 01444540437, è una società a totale partecipazione pubblica, partecipata per una quota molto rilevante dai Comuni di Ussita e Castelsantangelo sul Nera e per una quota marginale dai Comuni di Bolognola, Fiastra e Sarnano, nonché dall’Unione Montana “Marca di Camerino”.

La società ha iniziato la sua attività in data 08.12.2001, ed ha un capitale sociale di euro 30.300,00, deliberato, sottoscritto e versato.

La società ha come oggetto sociale:

- la costruzione, manutenzione, gestione ed erogazione di servizi per l’esercizio di funivie e sciovie, impianti di risalita in genere per stazioni sciistiche, impianti di trasporto fissi in genere, impianti di innevamento artificiale, attività di manutenzione e noleggio di attrezzature ed equipaggiamento da sci e montagna; la promozione, organizzazione e gestione di attività sportive;
- l’esecuzione di lavori di manutenzione e gestione del territorio montano;
- la conduzione e gestione di centri visite e centri faunistici.

Il numero medio di dipendenti relativo all'anno 2014 è di n. 31. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un Presidente e 2 consiglieri.

La società eroga servizi pubblici nell'ambito di quelli previsti dall'oggetto sociale, e nel rispetto delle relative norme di riferimento, a favore degli enti partecipanti. Il Comune di Ussita si è avvalso della società in parola fino alla data degli eventi sismici del 2016 per l'affidamento appunto di servizi pubblici previsti nell'ambito dell'oggetto sociale, il principale dei quali sicuramente è stato l'affidamento della gestione di tutti i servizi necessari all'apertura al pubblico della stazione sciistica di Frontignano e degli impianti sportivi di fondovalle, fra i quali, per volume di utenza, ha rilevato principalmente lo stadio del ghiaccio.

Ciò premesso, si evidenzia che alla data del 31.12.2016 essa rispettava i requisiti di cui al D.Lgs 175/2016 avente ad oggetto "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche" poiché la sua attività rientra in quelle previste dall'art. 4 comma 7 che dispone: *"Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili."*

Si evidenzia altresì che alla medesima data del 31.12.2016 rispettava i requisiti di cui al D.Lgs 175/2016 avente ad oggetto "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche" poiché la sua attività rientra in quelle previste dall'art. 4 comma 7 che dispone: *"Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili."*

Il numero medio di dipendenti relativo all'anno 2015 è di n. 21. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un Presidente e 2 consiglieri (3 amministratori). Ad essi è stato riconosciuto un compenso complessivo di € 22.368,37.

Per tale società si evidenziano numerose e gravi criticità intervenute a partire dall'anno 2016, in particolare a seguito degli eventi sismici e che si sostanziano nella mancata approvazione dei bilanci degli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018, nella mancata approvazione dello statuto adeguato alle norme e principi di cui al decreto legislativo n. 175/2016, approvazione propedeutica alla nomina di un nuovo organo amministrativo. Ad oggi di fatto la società non è più operativa, ed in realtà non lo è dalla data degli eventi sismici. Sono stati esperiti numerosi tentativi per riavviare la gestione della società, ma purtroppo tali tentativi non hanno prodotto alcun risultato di fatto. Alla luce di tali circostanze, si è constatato che, così come riportato anche dal Tribunale di Ancona – Sezione Specializzata Impresa, nel decreto n. 40/2019 del 22.07.2019, RG n. 1281/2019, che *"tale situazione più che costituire grave irregolarità causa di potenziale danno alla società, appare indicativa del fatto che la società si trova nell'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale e, più in generale, nell'impossibilità di funzionare: tale condizione dovrebbe condurre gli amministratori ad accertare il verificarsi di una causa di scioglimento ex artt. 2484 e 2485 c.c. e, in caso di loro inerzia, i soci a ricorrere al tribunale affinché provveda il loro supplenza ex art. 2485, secondo comma, c.c."*

Con un ultimo ed estremo tentativo di risanare la gestione societaria, con nota prot. n. 10491 del 13.11.2019, inviata a mezzo pec al Presidente della Società, Attilio Barigelli, è stata richiesta la convocazione di un'Assemblea straordinaria per l'approvazione dei bilanci di esercizio della società degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché la approvazione in via definitiva del nuovo statuto adeguato alle norme e principi di cui al D. Lgs. n. 175/2016, nel testo già approvato dai soci, intimando il Presidente ad effettuare tale convocazione entro e non oltre 7 giorni a decorrere dal ricevimento della nota, decorsi i quali, il Comune di Ussita, quale socio di maggioranza, si sarebbe riservato la facoltà di adottare tutte le conseguenti azioni a tutela dell'Ente e della Società.

Si è accertato, come da relativo avviso di mancata consegna in data 13.11.2019, recante il messaggio di errore "indirizzo non valido", che la nota così inviata non è pervenuta al destinatario, in quanto, come facilmente desumibile dal medesimo messaggio di errore, l'indirizzo PEC è cessato e non è più stato rinnovato. La medesima nota prot. n. 10491/2019 è stata quindi inviata alla società Sibillini s.r.l. a mezzo raccomandata A/R presso la sua sede legale, ma la stessa non è stata consegnata per irreperibilità del destinatario.

A seguito di tale ultima circostanza si è definitivamente accertato, così come anche osservato dal Tribunale di Ancona, che per i numerosissimi problemi insorti in seno alla Società, ed esperito anche questo ultimo tentativo di riavviare un iter di recupero della stessa, non sussistono ulteriori spazi di manovra in ordine all'adozione di misure finalizzate al risanamento della Sibillini s.r.l. Con delibera n. 10 del 13.12.2019, assunta dal Commissario Straordinario, Dott. Giuseppe Fraticelli, con i poteri del Consiglio Comunale, si è pertanto stabilito per la parte che qui interessa, quanto segue:

- *di dare atto che in merito alla società Sibillini s.r.l. della quale il Comune di Ussita è socio di maggioranza con una quota di partecipazione pari al 50,49%, ricorrono, per tutte le gravi problematiche gestionali in narrativa illustrate, le condizioni di cui all'art. 2484 n. 3) c.c., in ordine all'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea, previste quali cause di scioglimento della società;*
- *di presentare al Tribunale di Ancona, Seconda Sezione Civile in funzione di Sezione specializzata in materia di Impresa, in qualità di Legale Rappresentante del Comune di Ussita, socio di maggioranza della società Sibillini s.r.l., apposita istanza per accertare, ex art. 2485 comma 2 c.c., l'avvenuto scioglimento della Società, per il ricorrere della causa di cui all'art. 2484 n. 3) c.c., chiedendo al contempo, ex art. 2487 c.c., la convocazione dell'Assemblea affinché deliberi in ordine alla nomina dell'Organo liquidatore con determinazione e conferimento dei relativi poteri ed individuazione delle regole, in base alle quali dovrà svolgersi la liquidazione;*
- *di dare mandato alla Responsabile del Servizio Affari Generali a porre in essere tutte le misure atte ad assicurare la concreta esecuzione di quanto disposto con la presente delibera, assegnando per tali finalità la somma di euro 4.000,00, presunta quale necessaria per spese legate e conseguenti la presentazione della istanza.*

Nei tempi più brevi consentiti verrà quindi depositata la relativa istanza al Tribunale di Ancona per lo scioglimento della Società Sibillini S.r.l.

3.3 COSMARI S.r.l.

La società Cosmari S.r.l., avente sede legale in Tolentino (MC), loc. Piane di Chienti di Tolentino (MC), P.I. 80010900431, è una società a totale partecipazione pubblica, partecipata da tutti i Comuni della Provincia di Macerata. La quota di partecipazione del Comune di Ussita è dello 0,17%.

Come Consorzio la società ha iniziato la sua attività in data 28.01.1995.

Precedentemente tale società aveva appunto la forma giuridica del Consorzio, con la seguente ragione sociale: “Consorzio COSMARI – Consorzio Obbligatorio Smaltimento Rifiuti”. Con atto notarile repertorio n. 92712, raccolta n. 25016, del 27.12.2014, tale Consorzio si è trasformato in Società a responsabilità limitata assumendo la nuova ed attuale ragione sociale: “COSMARI Srl – Società a Responsabilità Limitata”.

La nuova società ha come scopo primario statutario la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, ivi compresa l’igiene urbana, nell’ambito territoriale ottimale – A.T.O. n. 3 – della Provincia di Macerata. Si evidenzia che in data 31.10.2013 l’A.T.A. ha infatti affidato al Cosmari, all’epoca in via di trasformazione in società di capitali, la gestione integrata del servizio dei rifiuti nel territorio di competenza dell’A.T.O. 3 – Macerata, per un periodo di 15 anni a partire dal 01.03.2014, e in conseguenza di ciò in data 28.02.2014 è stato stipulato fra il Presidente dell’A.T.A. e il Presidente del COSMARI il relativo contratto di servizio.

Il numero di dipendenti della società al 31.12.2018 è pari a 507, mentre il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da n. 4 membri. Ad essi è stata riconosciuta una indennità di carica con decorrenza 01.01.2016 nelle misure che seguono:

- presidente euro 1.800,00 mensili,
- vicepresidente e membri euro 800,00 mensili.

Il fatturato medio riferito al triennio 2016/2018 così come comunicato dalla società è il seguente:

ANNO 2016	€ 39.225.249,00
ANNO 2017	€ 45.546.534,00
ANNO 2018	€ 49.217.001,00

La società ha inoltre comunicato i seguenti dati relativamente al triennio 2016/2018:

- Anno 2016: utile pari ad euro 1.937,00;
- Anno 2017: utile pari ad euro 24.432,00;
- Anno 2018: utile pari ad euro 183.120,00;
- Valore della produzione anno 2016: euro 39.225.249,00;
- Valore della produzione anno 2017: euro 44.116.260,00;
- Valore della produzione anno 2018: euro 49.217.001,00.

Nel dare atto che la società rispetta tutti i requisiti di cui al D.lgs. 175/2016 previsti per il mantenimento delle quote in società partecipate, si stabilisce che il Comune di Ussita manterrà la propria quota di partecipazione, peraltro irrisoria, avendo altresì la società l'affidamento per legge di una gestione in forma associata di un servizio essenziale per tutti gli enti partecipanti.

3.4 TASK S.r.l. – telematic applications for synergic knowledge

La società TASK S.r.l. – telematic applications for synergic knowledge, avente sede legale in Macerata, Via Velluti n. 41, P.I. 01369040439, è una società a totale partecipazione pubblica, partecipata dalla Provincia di Macerata, dai Comuni della Provincia di Macerata, dalla CCIAA di Macerata, dall'Università di Camerino, dalla Provincia di Fermo, dalle Unioni Montane di San Severino Marche, San Ginesio e Camerino e dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini. La quota di partecipazione del Comune di Ussita è dello 0,02%.

La società ha iniziato la sua attività in data 02.11.1999, ed ha un capitale sociale di euro 40.920,00, deliberato, sottoscritto e versato.

Come risultante dallo statuto della società, essa ha per oggetto la fornitura di servizi e prestazioni nel settore informatico e telematico, nonché ogni attività connessa a tali servizi, contemplati in piani e progetti approvati dagli enti costituenti o partecipanti o affidanti, in particolare:

- la gestione del Sistema Informativo Provinciale (SINP) e della rete telematica della Provincia di Macerata ai sensi della Deliberazione del Consiglio della Provincia di Macerata n. 24 del 29.04.1999;
- la gestione di un Centro Servizi Territoriale a supporto della Pubblica Amministrazione;
- attività di progettazione, realizzazione, gestione e formazione di progetti e-government;
- attività di studio e ricerca nell'area delle tecnologie informatiche e telematiche;
- attività di progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture di reti informatiche e tecnologiche a livello locale;
- progettazione, promozione, realizzazione e sviluppo di servizi informatici e telematici previsti da piani e progetti approvati dalla Provincia;
- attività di consulenza relativamente alle infrastrutture di comunicazione ed ai servizi telematici;
- progettazione, gestione di attività di formazione ed aggiornamento nei settori delle reti e dei servizi telematici multimediali;
- creazione di materiale didattico o informativo su rete o distribuito mediante altri supporti;
- coordinamento tra iniziative locali e quelle promosse o promuovibili in ambito regionale, nazionale ed internazionale.

La società è amministrata da un Amministratore unico a cui viene corrisposto un compenso annuo di euro 9.052,00.

Nel piano di razionalizzazione delle società partecipare è stato stabilito che il Comune di Ussita avrebbe mantenuto la propria quota di partecipazione, peraltro del tutto irrisoria, e nell'assumere questa decisione si ricordava che la TASK gestisce servizi ad alto valore aggiunto indispensabili all'ente. Si evidenziava a tal proposito quanto segue:

- la società gestisce i siti internet istituzionali degli enti adeguandoli alle norme che prescrivono la pubblicazione di informazioni (ad es. Amministrazione trasparente) e l'erogazione di servizi (ad es. il SUAP), portali internet che aggregano altresì informazioni istituzionali e turistiche degli enti per fornire a cittadini, aziende e turisti una visione unica del territorio e servizi di interoperabilità;
- grazie a questa società sono stati avviati molti progetti della Regione Marche presso i singoli Comuni (collegati soprattutto al c.d. progetto Marius);
- attraverso la gestione del SINP e del relativo Centro Servizi Territoriale, la società opera concretamente per limitare i rischi del digital divide, salvaguardando anche i piccoli comuni che da soli e con i propri limitati mezzi non avrebbero la forza di affrontare sfide che richiedono un'azione sinergica e coordinata a livello ultraterritoriale.

Task s.r.l. è una società a partecipazione pubblica che, essendo soggetta a controllo, ha affidamenti diretti; Task s.r.l. ha applicato l'art. 18 del D.L. 112/2008, in particolare il comma 1. Il D.Lgs. 175/2016 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e ss.mm.ii., all'art. 24, impone a ciascuna amministrazione che detenga partecipazioni, dirette o indirette, la ricognizione motivata di tutte le partecipazioni possedute entro il 30 settembre 2017. In particolare dispone che devono essere alienate tutte le società che non sono riconducibili ad una delle categorie di cui all'art. 4, ovvero non rispettano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o che non ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2.

Task s.r.l. rispetta pienamente i requisiti dell'art. 4 comma 2 lett. a) D.Lgs 175/2016, per quanto riguarda la gestione del SINP, e dell'art. 4, comma 2 lett. d) del medesimo decreto per quanto concerne i servizi strumentali connessi alla digitalizzazione dell'attività amministrativa.

La stessa TASK s.r.l. ai sensi dell'art. 20 comma 2 del d. lgs. 175/2016:

- a) possiede i requisiti di cui all'art. 4;
- b) ha un numero di dipendenti superiore al numero di amministratori;
- c) per i propri soci, è l'unica che svolge i servizi di un CST e di supporto alla digitalizzazione e studio per l'innovazione tecnologica;
- d) negli ultimi cinque anni non ha avuto risultati negativi di bilancio.
- e) il fatturato medio della società nel triennio 2013-2015 è superiore a 500.000 euro ai sensi dell'art 26 comma 12 quinquies del decreto 175/2016.

Di conseguenza, gli enti locali soci non si trovano nella condizione di dover contenere i costi di funzionamento di TASK s.r.l., in quanto non devono erogare somme a titolo di contributi o ripiani perdite, ma le somme erogate sono esclusivamente a titolo di corrispettivi per i servizi effettivamente resi dalla società.

Pur in presenza del calo di fatturato dell'anno 2017, si riporta, anche in questo caso, la disposizione normativa in corso di approvazione nella legge finanziaria del 2019:

403. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente:

«5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.

L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione».

Si riporta infine il risultato di esercizio e il fatturato della società riferito al triennio 2016/2018:

Risultato di esercizio		
2016	2017	2018
€ 177,00	€ 121,00	€ 390,00

Fatturato		
2016	2017	2018
€ 534.838,00	€ 356.774,00	€ 612.346,00

Nel dare atto che la società rispetta tutti i requisiti di cui al D.lgs. 175/2016 previsti per il mantenimento delle quote in società partecipate, si stabilisce che il Comune di Ussita manterrà la propria quota di partecipazione, peraltro irrisoria, avendo altresì la società l'affidamento per legge di una gestione in forma associata di un servizio importante per tutti gli enti partecipanti.

3.5 Contram S.p.A.

La Società Contram S.p.A., avente sede legale in Camerino (MC), Via Le Mosse, n. 19/21, Codice Fiscale 00307880435, è una società a totale partecipazione pubblica, partecipata dalla Provincia di Macerata e da vari Comuni. La quota di partecipazione del Comune di Ussita è dello 0,9%.

La società ha iniziato la sua attività in data 23.11.1977 ed ha un capitale sociale deliberato e sottoscritto di € 2.806.707,00, versato di € 2.801.247,00.

La Società, in conformità dell'art. 113 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i., ha per oggetto la gestione dei servizi di trasporto urbano, suburbano ed extraurbano, nonché di ogni altro servizio che, rispetto al trasporto, presenti carattere di connessione, strumentalità e complementarietà e che sia ritenuto utile per l'attività sociale.

La Società dispone di n. 5 unità locali rispettivamente a Treia, Recanati, Corridonia, Fabriano e Loreto, utilizzate come sede amministrative, deposito ed autorimesse.

Si ricorda che con delibera di Consiglio del 29 dicembre 2010, la Provincia di Macerata ha ritenuto che la partecipazione in Contram S.p.A. fosse giustificata sia dalle competenze affidate dalla normativa di settore oltreché dalla considerazione che il TPL è un servizio pubblico locale, quindi, in virtù delle considerazioni fatte ha deliberato che sussistevano le condizioni per il mantenimento da parte della Provincia stessa delle quote di compartecipazione nel capitale sociale della Contram S.p.A. Analoghe considerazioni valgono per tutti gli altri enti circa il mantenimento delle rispettive quote di partecipazione nella società. Pertanto, sulla scorta di tali considerazioni, in fase di redazione ed approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, si è stabilito che il Comune di Ussita avrebbe mantenuto le proprie quote di partecipazione nella società.

In riferimento agli adempimenti di cui agli artt. 26 comma 1 e 25 del D.Lgs. 175/2016 si precisa che Contram S.p.A. non è una società a controllo pubblico ma a partecipazione pubblica, pertanto, ad essa non si applicano le disposizioni di cui ai predetti articoli.

Si precisa, all'uopo, che l'assetto sociale della Contram S.p.A. ex art. 2 comma 1 let. b) del D.Lgs. 175/2016 non realizza il controllo societario di cui all'art. 2359 c.c. (richiamato dal predetto art. 2), in quanto: nessuno degli enti soci detiene una partecipazione del capitale tale da rappresentare la maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria (art. 2359 c.c. c. 1 num. 1); nessuno dei soci dispone di voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (art. 2359 c.c., c. 1 num. 2); gli enti soci non esercitano alcuna influenza dominante in virtù di accordi contrattuali (art. 2359 c.c., c. 1 num. 3), non avendo sottoscritto alcun patto parasociale di sindacato, di voto o di blocco. La Contram S.p.A. non è soggetta ad alcuna norma statutaria o patto parasociale che richieda il consenso unanime dei soci per le decisioni riguardanti la loro gestione, né strategica né ordinaria (art. 2 c. 1 lett. b) ultimo periodo D.Lgs. 175/2016).

L'assetto sociale della Contram S.p.A., inoltre, non realizza le ipotesi di "controllo analogo" e "controllo analogo congiunto", di cui all'art. 2 c. 1 lett. c) e d) D.Lgs. 175/2016, in quanto nessuno degli enti soci, né singolarmente né congiuntamente né analogamente, esercita su Contram S.p.A. una influenza determinante sugli obiettivi strategici e/o sulle decisioni significative.

Ciò premesso, nel ribadire che Contram S.p.A. sia una società a controllo pubblico bensì a semplice partecipazione pubblica si evidenzia che essa:

- non era tenuta all'adeguamento dello statuto entro il 31 luglio 2017 (adempimento previsto dall'art. 26 comma 1 D.Lgs. 175/2016);
- non è tenuta ad effettuare la ricognizione del personale di servizio, per individuare eventuali eccedenze entro il 30 settembre 2017 (adempimento previsto dall'art. 25 D.Lgs. 175/2016).

Si riportano infine i dati relativi al risultato di esercizio ed al fatturato della società relativi al triennio 2016/2018:

Risultato di esercizio		
2016	2017	2018
€ 147.156	€ 285.295	€ 298.583,00

Fatturato		
2016	2017	2018
€ 17.887.830	€ 18.696.152	€ 18.476.542,00

	2016	2017	2018
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 14.687.548,00	€ 15.556.579,00	€ 15.196.667,00
Altri ricavi e proventi	€ 3.200.282,00	€ 3.139.573,00	€ 3.279.875,00

Si riportano di seguito i dati relativi agli amministratori ed all'organo di revisione, così come comunicati dalla società.

Numero di amministratori: 3. Costo totale 2018: € 27.176,00.

Presidente: Stefano Belardinelli.

CF: BLRSFN63M03B474C.

Data di nascita: 03.08.1963.

Durata incarico: dal 27.04.2017, per 3 esercizi.

Compenso: € 24.000,00 oltre CAP + rimborsi spese di viaggio e di mandato, come previsto dallo statuto.

Amministratore: Fattobene Francesco.

CF: FTTFNC85P30I156C.

Data di nascita: 30.09.1985.

Durata incarico: dal 27.04.2017, per 3 esercizi.

Compenso: --

Amministratore: Santamarianova Gabriele.

CF: SNTGRL78B04D653Y.

Data di nascita: 04.02.1978.

Durata incarico: dal 27.04.2017, per 3 esercizi.

Compenso: --

Numero componenti e costo annuo dell'organo di controllo (2018): 3. Costo: € 17.618,00.

Numero di direttori/dirigenti (2018): 2. Retribuzione: € 133.522,40.

Nel dare atto di tutto quanto comunicato dalla società, nonché dei dati relativi al risultato di esercizio ed al fatturato, si stabilisce che il Comune di Ussita manterrà la propria quota di partecipazione.

3.6 Contram Reti S.p.A.

La società Contram Reti S.p.A., avente sede legale in Camerino (MC), Via Le Mosse, n. 19/21, Codice Fiscale 01491550438, è una società a totale partecipazione pubblica, partecipata dalla Provincia di Macerata e da vari Comuni. La quota di partecipazione del Comune di Ussita è del 0,9%.

La società è stata costituita in data 23.05.2003 ed ha un capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato di € 611.868,00.

La Società è stata costituita per scissione parziale proporzionale in adempimento del comma 9, articolo 35 della legge 448/2001 e attiva le previsioni ivi indicate in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 13 dell'art. 113 del decreto legislativo 267/2000. Conseguentemente la Società è proprietaria delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali di cui ai servizi pubblici di rilevanza economica. La Società poi cura e sviluppa le attività complementari rispetto a quanto sopra indicato, ivi compresa la gestione di tali reti, impianti e dotazioni patrimoniali.

La Società ha un Amministratore Unico e dispone di un Collegio Sindacale composto da un Presidente, da n. 2 sindaci effettivi e n. 2 sindaci supplenti.

Tutti i Comuni soci non partecipano ad altre società nate per scissione e che hanno la proprietà delle reti di Trasporto Pubblico Locale; pertanto, la loro partecipazione all'interno della Contram

Reti S.p.A. non produce aggravii di spesa nei rispettivi bilanci essendo la società “sana” così come descritto nel successivo paragrafo.

Da ultimo si ricorda che con Delibera di Consiglio del 29 dicembre 2010, la Provincia di Macerata ha ritenuto che la partecipazione in Contram Reti S.p.A. fosse giustificata dal fatto che la Contram Reti S.p.A. è proprietaria dei beni necessari all’esercizio del servizio che sono soggetti a vincolo di destinazione e non possono essere venduti, anzi devono far capo ad una titolarità giuridica collettiva degli agli Enti pubblici locali coinvolti.

Quindi, in virtù delle considerazioni fatte, già in passato la Provincia ed altri Enti Locali hanno deliberato che sussistevano le condizioni per il mantenimento da parte dell’Ente delle quote di compartecipazione nel capitale sociale della Contram Reti S.p.A. Pertanto, sulla scorta di tali considerazioni, in fase di redazione ed approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, si è stabilito che il Comune di Ussita avrebbe mantenuto le proprie quote di partecipazione nella società.

La Contram Reti S.p.A., costituita *ope legis* per scissione parziale proporzionale *ex art. 35 comma 9 legge 448/2001*, non è una società a controllo pubblico bensì a partecipazione pubblica. Ad essa, pertanto, non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 175 del 16 agosto 2016 recante “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, come integrato dal D.lgs. 16 giugno 2017 n. 100.

Si precisa, all’uopo, che l’assetto sociale della Contram Reti S.p.A. *ex art. 2 comma 1 let. b) del D.Lgs 175/2016* non realizza il controllo societario di cui all’art. 2359 c.c. (richiamato dal predetto art. 2), in quanto: nessuno degli enti soci detiene una partecipazione del capitale tale da rappresentare la maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria (art. 2359 c.c. c. 1 num. 1); nessuno dei soci dispone di voti sufficienti ad esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria (art. 2359 c.c., c. 1 num. 2); gli enti soci non esercitano alcuna influenza dominante in virtù di accordi contrattuali (art. 2359 c.c., c. 1 num. 3), non avendo sottoscritto alcun patto parasociale di

sindacato, di voto o di blocco. La Contram Reti S.p.A. non è soggetta ad alcuna norma statutaria o patto parasociale che richieda il consenso unanime dei soci per le decisioni riguardanti la loro gestione, né strategica né ordinaria (art. 2 c. 1 lett. b) ultimo periodo D.Lgs. 175/2016).

L’assetto sociale della Contram Reti S.p.A., inoltre, non realizza le ipotesi di “controllo analogo” e “controllo analogo congiunto”, di cui all’art. 2 c. 1 lett. c) e d) D.Lgs. 175/2016, in quanto nessuno degli enti soci, né singolarmente né congiuntamente né analogamente, esercita su Contram Reti S.p.A. una influenza determinante sugli obiettivi strategici e/o sulle decisioni significative.

Ciò premesso, nel ribadire che Contram Reti S.p.A. sia una società non controllo pubblico bensì a semplice partecipazione pubblica si evidenzia che essa:

- rispetta pienamente i requisiti di cui all’art. 4 comma 2 lett. a) del D.Lgs 175/2016 in quanto la propria attività di trasporto pubblico locale rientra nella “*produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi*”;
- non ricade nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 175 del 16 agosto 2016 stante l’art. 5 comma 1 del suddetto decreto. Se è vero infatti che l’atto di costituzione di una nuova società deve essere analiticamente motivato, fa eccezione il caso in cui la costituzione di una società avvenga in conformità a espresse previsioni legislative. Sul punto, si osserva come Contram Reti S.p.A. sia stata

creata proprio per espressa disposizione di legge, vale a dire l'art. 35 comma 9 legge 448/2001 recante l'obbligo di scissione della rete, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali.

Essa ha peraltro una finalità di tutela della rete e dei beni essenziali al trasporto pubblico locale, di proprietà di soci pubblici;

- non rientra nelle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 175/2016 in quanto:
 - o possiede i requisiti di cui all'art. 4 del del D.Lgs. 175/2016;
 - o possiede un numero di dipendenti superiore al numero di amministratori con ciò dimostrando di essere una società pienamente operativa;
 - o per i propri azionisti, è l'unica che svolge i servizi di trasporto pubblico locale nel bacino di Macerata;
 - o il suo fatturato, a partire dalla costituzione in società per azioni, è sempre stato positivo ed in utile;
 - o negli ultimi cinque anni non ha avuto risultati negativi di bilancio: anzi, a partire dalla costituzione in società per azioni ha sempre avuto il bilancio in utile.

Conseguentemente, gli Enti soci *a)* non si trovano nella condizione di dover contenere i costi di funzionamento della Contram Reti S.p.A. in quanto non devono erogare somme a titolo di contributi o ripiani perdite, ma le somme erogate sono esclusivamente a titolo di corrispettivi per i servizi effettivamente resi dalla Contram Reti S.p.A. che in ogni caso sono, per lo più, coperti dal fondo nazionale per il trasporto pubblico locale o dalla Regione Marche e *b)* non si trovano nella condizione di dover procedere con l'aggregazione ad altri soggetti.

Tutto ciò premesso, per quanto attiene la Contram Reti S.p.A., pur ricorrendo un'unica ipotesi tra quelle previste dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 175/2016 recante "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" relativamente al fatturato (che, tuttavia, sta aumentando significativamente nel periodo in corso, con previsioni future di aumento) e non ricorrendo le ipotesi previste dall'art. 24 del D.Lgs 175/2016 recante "Revisione straordinaria delle partecipazioni", poiché la Contram Reti è stata costituita *ope legis* e gli enti soci non possono procedere all'alienazione delle quote di partecipazione, la società deve essere mantenuta.

Contram Reti S.p.A. non era altresì tenuta all'adeguamento dello statuto entro il 31 luglio 2017 (adempimento previsto dall'art. 26 comma 1 D.Lgs. 175/2016) e non è tenuta ad effettuare la ricognizione del personale di servizio, per individuare eventuali eccedenze entro il 30 settembre 2017 (adempimento previsto dall'art. 25 D.Lgs. 175/2016).

Si riportano i dati relativi al risultato di esercizio ed al fatturato relativi al triennio 2016/2018:

Risultato di esercizio		
2016	2017	2018
€ 21.890,00	€ 35.369,00	€ 54.583,00

Fatturato		
2016	2017	2018
€ 336.020,00	€ 349.595,00	€ 363.571,00

Si riportano infine i seguenti dati:

Numero degli amministratori: 1 (Costo totale 2017 – 4.912 euro).

Nome: Belardinelli Stefano.

Durata incarico Presidente del CDA dal 27/04/2017 – durata 3 anni.

Compenso: annuale € 4.479,00.

Non ci sono rappresentanti di singole amministrazioni.

Numero componenti e costo annuo dell'organo di controllo (2018): 3 - € 8.317,00.

Numero di direttori / dirigenti: nessuno.

Numero di dipendenti: 1.

La partecipazione alla società non comporta alcun costo per l'ente.

Per tutto quanto riportato nella presente relazione, è intenzione dell'Amministrazione comunale mantenere la propria quota di partecipazione nella società.

3.7 Unidra Soc. Cons. a r.l.

La Società Unidra – Unione Aziende Idriche Società consortile a responsabilità limitata, in sigla Unidra Soc. Cons. a r.l. – è una società a totale partecipazione pubblica, partecipata da vari Comuni della Provincia di Macerata, nonché dalle società A.S.S.E.M. S.p.A. di San Severino Marche, ASSM S.p.A. di Tolentino, Valli Varanensi S.r.l. di Camerino, società operative per la gestione del servizio idrico integrato. La società ha sede legale in Tolentino (MC), Corso Garibaldi, n. 78, Codice Fiscale 01495070433. La quota di partecipazione del Comune di Ussita è del 2,17%. La società ha iniziato la sua attività in data 21.05.2009 ed ha un capitale sociale di € 29.830,00.

In data 21 maggio 2009 il consorzio obbligatorio dell'Ambito Ottimale Territoriale n. 3 - Marche Centro Macerata, con atto rep. n. 73/2009, ha conferito a questa società la gestione del Servizio Idrico Integrato di quasi tutti i comuni appartenenti all'Ambito n. 3 Marche Centro-Macerata, con decorrenza dal 21/05/2009 per la durata di anni sedici e mesi sette decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione medesima.

UNIDRA svolge il servizio di gestione del SII tramite le società operative socie (tra le quali figura anche la ASSEM spa), anch'esse a capitale interamente pubblico.

Ad oggi la società non ha dipendenti in quanto si avvale della collaborazione di dipendenti della società operativa ASSM di Tolentino (MC); questa formula ha consentito alla società di non vincolarsi effettuando assunzioni di personale non strettamente necessario potendo ovviare avvalendosi di dipendenti già in carico ad una società operativa che detiene quote di UNIDRA Scarl, ottenendo notevoli risparmi economici.

L'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro - Macerata (oggi Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro - Macerata) è stata costituita in base alla legge della Regione Marche n. 18 del 1998, in applicazione della legge n. 36 del 5 gennaio 1994 "Disposizioni in materia di risorse idriche", oggi confluita nel D. Lgs. 152/06. La suddetta Legge Galli (L. 36/94) prevede la riorganizzazione dei servizi idrici attraverso il raggiungimento di quattro obiettivi principali:

- a) il superamento della frammentazione delle gestioni a livello territoriale;
- b) l'integrazione funzionale delle attività del ciclo idrico;
- c) l'individuazione di una tariffa del Servizio Idrico Integrato che assicuri la copertura integrale dei costi di gestione;
- d) la separazione tra titolarità e gestione del servizio.

Numerosi sono i soggetti protagonisti della riforma, cui sono affidati specifici ruoli e competenze; in particolare spetta:

- allo Stato il compito di fissare i criteri generali;
- alle Regioni, approvando le leggi di applicazione, il compito di individuare i limiti territoriali degli ambiti e disciplinare i rapporti tra i soggetti gestori e gli Enti Locali;
- agli Enti locali, attraverso la costituzione di Autorità di Ambito (ora Assemblea), il compito di organizzare il Servizio idrico Integrato nonché di svolgere la funzione di programmazione e controllo della gestione.

Più specificatamente le principali funzioni dell’Autorità di Ambito n. 3 di Macerata (ora Assemblea), esplicitate negli artt. 2 e 3 dello Statuto della stessa, sono:

- la predisposizione della ricognizione tecnica e gestionale relativa ai servizi idrici, la verifica dello stato di strutture e impianti e del livello di efficienza ed efficacia gestionale;
- l’individuazione della forma di gestione, del soggetto gestore del servizio, nonché l’adozione della Convenzione per la gestione;
- l’approvazione del Piano d’Ambito, inteso come strumento di attuazione delle scelte strategiche dell’Autorità, in cui viene definita l’entità degli investimenti necessari (Piano degli interventi), individuato l’assetto gestionale (Modello gestionale) ed infine predisposto un Piano economico e finanziario con l’individuazione della tariffa da applicare all’utenza;
- il controllo del Servizio e dell’attività del gestore affidatario al fine di verificare la corretta applicazione della tariffa, il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di qualità previsti dal Piano. L’Autorità, nell’esercizio di tali funzioni, rappresenta sia i soggetti consorziati, quindi i Comuni dell’Ambito, sia l’utenza, quindi i consumatori del Servizio Idrico Integrato.

L’Autorità di Ambito (ora Assemblea) ha stipulato le seguenti Convenzioni:

- a) Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato con la società S.I. MARCHE S.c.r.l., approvata con delibera AC n. 5 del 28/04/2005, successivamente modificata con delibera assembleare n. 4 del 21/03/2006, firmata in data 07/06/2006 e successivamente modificata con delibera assembleare n. 9 del 24/11/2006;
- b) Convenzione con la Società UNIDRA S.c.r.l., approvata con delibera AC n. 5 del 28 aprile 2005, sottoscritta in data 21/05/2009;
- c) Convenzione con la società CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l., approvata con delibera AC n. 5 del 28/04/2005, successivamente modificata con delibera AC n. 3 del 21/03/2006, e sottoscritta in data 26/07/2005.

Nel territorio dell’AATO 3 Marche Centro – Macerata, le società che gestiscono il servizio idrico integrato sono tre: Centro Marche Acque S.c.r.l., S.I. Marche S.c.r.l. e Unidra S.c.r.l., ognuna nei rispettivi territori di competenza, nel seguito denominate collettivamente anche “Gestore”.

I territori di competenza, per Unidra S.c.r.l., sono i comuni di Apiro, Belforte del Chienti, Caldarola, Camerino, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Fiastra, Fiuminata, Gagliole, Monte Cavallo, Muccia, Valfornace, Pieve Torina, Pioraco, San Severino Marche, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Ussita e Visso.

Si ricorda che con delibera del Consiglio comunale n. 34 del 23 dicembre 2015 è stata affidata alla società Unidra s.c.r.l., per il tramite della società operativa ASSEM S.p.A., nella sua qualità di gestore individuato dall’ATO 3 Marche Centro – Macerata, la gestione operativa delle reti idriche del Comune di Ussita.

È ancora in corso il processo di costituzione del gestore unico dell’ATO 3.

Si riportano i seguenti dati relativi alla società in parola:

Dati anagrafici della società	
Codice Fiscale	01495070433

Denominazione	UNIONE AZIENDE IDRICHE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale e sede operativa con relativi contatti (telefono, email, pec)	via Roma 36 – 62029 Tolentino – tel 0733/95601 segreteria.unidra@legalmail.it
Anno di costituzione della società	28/06/2003
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Stato della società	attiva
Quota detenuta dal privato	NO
Altro (eventualmente indicare - procedura concorsuale o simili: anno; - società quotata – società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati)	NO

Risultato di esercizio		
2016	2017	2018
€ 119,00	€ 274,00	€ 104,00

Fatturato		
2016	2017	2018
€ 13.500,00	€ 12.500,00	€ 11.825,00

	2016	2017	2018
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 0	€ 0	€ 0
Altri Ricavi e Proventi	€ 13.500,00	€ 12.500,00	€ 11.825,00
di cui Contributi in conto esercizio	€ 0	€ 0	€ 0
Proventi da partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0
Altri proventi finanziari	€ 0	€ 0	€ 0
Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0	€ 0
Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0

Numero degli amministratori: 1 (costo totale 2018 – € 6.960,00)

Nome: Fabio Lambertucci.

CF: LMBFBA56P20B474U.

Data di nascita: 20.09.1956.

Durata incarico: da gennaio a dicembre 2018.

Compenso: € 6.000,00.

Numero componenti e costo annuo dell'organo di controllo (2018): zero euro

Numero di direttori / dirigenti: zero (retribuzione: € zero)

Numero di dipendenti: zero

Rispetto a tutto quanto sopra, la partecipazione alla società è stata mantenuta e sarà mantenuta fintantoché essa sarà gestore del proprio servizio idrico integrato. Giova evidenziare che tale partecipazione non ha comportato alcun costo per l'ente.

3.8 Valli Varanensi S.r.l.

La Società Valli Varanensi S.r.l. è una società a totale partecipazione pubblica, partecipata in primo luogo dall'Unione Montana di Camerino e poi da vari Comuni della Provincia di Macerata. La società ha sede legale in Camerino (MC), Via Venanzio Varano, n. 3, Partita Iva 01462190438. La quota di partecipazione del Comune di Ussita è del 3,70%.

La società, come da dati desunti dalla visura camerale, ha iniziato la sua attività in data 01.09.2002 ed ha un capitale sociale di € 101.049,00.

La Società ha per oggetto sociale l'esercizio di servizi pubblici locali in materiale essenzialmente di:

- captazione, conduzione ed erogazione di acque potabili;
- servizio di fognature e depurazione acque;
- gestione della proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali per la produzione e distribuzione di energia;
- produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica derivante prevalentemente da fonti rinnovabili, ivi comprese tutte le iniziative tese alla loro promozione e lo sviluppo dei relativi progetti;
- servizio smaltimento rifiuti;
- ulteriori servizi relativi ai trasporti scolastici, all'assistenza sociale, al turismo e la gestione di farmacie comunali.

Il numero medio di dipendenti relativo all'anno 2015, come comunicato dalla società, è pari a zero. L'organo di amministrazione, nel luglio 2016, è stato ridotto ad un unico amministratore.

Con atto del 21.05.2014 è stato attivato il progetto di scissione della società Valli Varanensi S.r.l., con la costituzione della società Acque Marca di Camerino S.r.l. A tale scopo è importante ricordare che con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 27.12.2013, il Comune di Ussita ha deliberato, unitamente agli altri soci, la messa in liquidazione della società Valli Varanensi S.r.l., in quanto la stessa:

- non ha rispettato i parametri di cui all'art. 14 comma 32 D.L. 31 maggio 2010 n. 78 e s.m.i., convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 (comma ora abrogato dall'art. 1, comma 561, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014) riportando per tre esercizi consecutivi (2010, 2011, 2012) bilanci in perdita;
- non ha rispettato le prescrizioni di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 35/2012 (comma ora abrogato dall'art. 1, comma 562, lett. a), legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014), essendo il fatturato dalla stessa conseguito nell'anno 2011 derivato esclusivamente da prestazione di servizi a favore della Comunità Montana. Per completezza si riporta che tale disciplina non si applicava alle società che erogano servizi di interesse generale, tra le quali rientrano le società che

gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica, ma comunque non è il caso che qui ricorre.

Quanto alla ipotetica costituzione della società Acque Marca di Camerino S.r.l., si ricorda come già scritto sopra che l'ATO 3 ha avviato un percorso di costituzione di un gestore unico che subentrerà alla società Unidra e agli altri due gestori (S.I. Marche e Centro Marche Acqua) già individuati dal medesimo ATO 3 Marche alla gestione del servizio idrico integrato nel territorio di competenza dello stesso.

Per completezza rispetto a quanto riferito sopra si evidenzia che la società con nota in data 22.09.2017 ha sottolineato la necessità del suo mantenimento in quanto soggetto gestore in house del servizio idrico integrato per gli enti soci. A tale fine comunica, con la medesima nota, di aver redatto un primo piano industriale che è stato presentato all'ATO3 Macerata per la determinazione delle tariffe del servizio ed al contempo, comunica altresì, che sono in corso di redazione i verbali di consegna delle infrastrutture di proprietà degli enti affidatari.

Con la medesima nota rende noto i seguenti dati relativi alla gestione economica:

	FATTURATO	RISULTATO DI ESERCIZIO
ANNO 2013	€ 1.240,00	€ 39.718,00 (-)
ANNO 2014	€ 0,00	€ 25.236,00 (-)
ANNO 2015	€ 0,00	€ 1.835,00
ANNO 2017	€ 0,00	€ 1.894,00 (-)
ANNO 2018	€ 0,00	€ 30,00

Per tutti gli altri enti che non hanno affidato alla società Valli Varanensi la gestione del servizio idrico integrato, fra i quali rientra anche il Comune di Ussita, si conferma il recesso dalla società.

Per tutto quanto sopra riportato, non avendo il Comune di Ussita conferito alla società Valli Varanensi la gestione del servizio idrico integrato e nessun altro servizio, e non essendo quindi utile la società per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, si conferma con l'adozione del presente piano la cessione a titolo oneroso delle proprie quote di partecipazione nella società.

Il Responsabile del Servizio

Romina Cecola

Il Segretario Comunale

Venanzio Scuderini

Il Commissario Straordinario

Dott. Giuseppe Fraticelli